



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I. S. C. "MONTI DAUNI"
Largo San Nicola, 2 – 71035 - CELENZA V.RE (FG)
Tel. 0881 554868



Circ. n. 112

Al personale docente
Ai Sigg. genitori/tutori degli alunni
ATTI
Bacheca R.E.
E p.c.
Al D.S.G.A

OGGETTO: INFORMATIVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA E SEC.DI I GRADO (Nota ministeriale prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025 Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado e Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025).

Con la presente informativa s'invita il personale in indirizzo e i Sigg. genitori/tutori degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I Grado ad un'attenta lettura degli allegati di rimando all'oggetto della circolare. Si rende nota, infatti, l'**O.M. n. 3 del 09 gennaio 2025** che definisce le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti della Scuola Primaria e del comportamento degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e le successive indicazioni del MIM contenute nella **nota prot. 2867 del 23/01/2025**.

Nello specifico si rende quanto segue:

- A partire dall'anno scolastico 2024/2025 (secondo quadrimestre), nella **Scuola Primaria**, la valutazione sarà espressa attraverso giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente) accompagnati dalla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti in ciascuna disciplina, incluso l'insegnamento dell'educazione civica e il comportamento. L'Allegato A, a tal proposito, riporta una Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria in considerazione di diverse aree quali *la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale*. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, *declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell'offerta*

formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF.

- Per quanto riguarda la **Scuola Sec di I Grado** la citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari. Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Carmela Vendola

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993